

COMUNE DI CALICE LIGURE
Provincia di Savona

STATUTO

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 44
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettera per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici componenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali ,con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 45
REVISIONE DEL CONTO

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione al Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriore cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno anche disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nell'esercizio, delle sue funzioni, con modalità e limiti nel regolamento ,il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.